

STUDIO LEGALE MORCAVALLO

AVV. ORESTE MORCAVALLO

Corso Luigi Fera, n. 23 - 87100 Cosenza

Tel. 0984.413939 - 0984.413944 Fax 0984.413950

Via Arno, n. 6 - 00198 Roma

Tel. 06.8541561 - Fax 0984.413950

E-mail: studiomorcavallo@fiscali.it

pec: studiomorcavallo@pecstudio.it

ON. TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA – CATANZARO

RICORSO

Per: la Sig.ra Rosarina PISANO (CF: PSNRRN74T53F537I), nata a Vibo Valentia il 13.12.1974 e residente a San Gregorio Ippona (VV) in Via San Giovanni XXIII, n. 2, rappresentata e difesa – giusta procura a margine del presente atto – dall'AVV. ORESTE MORCAVALLO (C.F. MRCRST49D19D086G), con domicilio eletto presso il suo Studio, in Cosenza, Corso Luigi Fera, n. 23, con richiesta del difensore di ricevere ogni comunicazione relativa al procedimento anche al numero di fax 0984.413950 od all'indirizzo di posta elettronica certificata studiomorcavallo@pecstudio.it, ricorrente;

Contro: l'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, in persona del Direttore generale reggente, legale rappresentante *pro tempore*, amministrazione resistente;

e nei confronti di Caterina TUCCI, controinteressata

Oggetto: ricorso avverso a) la delibera n. 233 del 5.9.2019 pubblicata in pari data del Direttore generale reggente dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia con cui sono stati approvati i verbali della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, di n. 5 posti di Operatore socio-sanitario (OSS) ed approvazione graduatorie; b) il verbale n. 3 del 24.7.2019 della Commissione di valutazione dei titoli della ricorrente e la scheda di valutazione titoli; c) la determina n. 497 del 7.8.2019 di recepimento verbali commissione esaminatrice; d) ogni altro provvedimento presupposto,

connesso, conseguenziale; onde ottenerne l'annullamento, PREVIA SOSPENSIONE nella prossima Camera di Consiglio in cui si chiede di partecipare, limitatamente alla posizione ed al punteggio attribuito alla ricorrente, con la conseguente correzione della graduatoria o l'attribuzione del punteggio complessivo di 55,8, di cui 3,8 per i titoli posseduti.

Con vittoria di spese e compensi. Con ogni onere ed effetto conseguente.

/ / /

LA VICENDA CONTENZIOSA

Con deliberazione n. 1219 del 30.9.2016 dell'A.S.P. di Vibo Valentia pubblicata sul B.U.R. della Regione Calabria n. 99 del 7.10.2016 veniva indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 5 posti di operatore tecnico specializzato – operatore socio sanitario (categoria B – livello economico Bs).

La ricorrente in data 21.11.2016 produceva domanda di partecipazione alligando la documentazione prescritta dal bando ed i titoli posseduti.

Veniva svolta, quindi, tutta la procedura concorsuale, con la nomina della Commissione esaminatrice, l'ammissione dei candidati, la prova di preselezione, la fissazione di criteri per la valutazione dei titoli, la prova pratica ed orale.

All'esito con determina n. 497 del 7.8.2019 pubblicata in pari data del Direttore della S.C. Gestione Sviluppo Risorse Umane venivano recepiti i verbali della commissione e presa atto della graduatoria formulata dalla Commissione.

Con delibera del Direttore generale reggente n. 233 del 5.9.2019 pubblicata in pari data si approvavano i verbali della

Commissione esaminatrice, si modificava la graduatoria all'esito di verifiche effettuate, si approvava la graduatoria dei riservatari, si dava atto che la copertura dei posti del concorso era stata autorizzata e che successivamente erano stati autorizzati n. 23 posti, n. 20 posti e n. 17 posti per un totale complessivo di n. 65 posti ed, infine, si approvavano le graduatorie generali di merito e dei riservatari.

Con successiva delibera n. 312 del 17.10.2019 si procedeva all'assunzione di n. 48 operatori tecnici specializzati – operatori socio sanitari.

Nella graduatoria generale la ricorrente è stata classificata al n. 156 con un punteggio complessivo di 53,912, di cui 1,912 per titoli, 22 per la prova pratica e 30 per la prova orale.

L'interesse della ricorrente, giuridicamente tutelabile, è volto al conseguimento di una migliore posizione in graduatoria, per effetto dell'attribuzione del punteggio corretto (per come si dirà) in vista di un possibile scorrimento della graduatoria nel periodo di validità.

/ / /

MOTIVI DI DIRITTO

VIOLAZIONE DEL D.P.R. N. 220/2001

ECESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E
PER TRAVISAMENTO

VIOLAZIONE DEL VERBALE N. 1 DELLA COMMISSIONE
ESAMINATRICE DI FISSAZIONE DEI CRITERI DI
VALUTAZIONE

La valutazione dei titoli posseduti dalla ricorrente da parte della Commissione è frutto di una macroscopica violazione dell'art. 11

del d.p.r. n. 220/2001 che disciplina i criteri di valutazione dei titoli nelle procedure concorsuali.

Inoltre il punteggio attribuito per i titoli è, pure, in palese contrasto con i criteri fissati dalla stessa commissione ed opera un evidente travisamento dei titoli stessi.

In particolare dalla scheda di valutazione dei titoli emerge che, alla ricorrente sono stati attribuiti punti 0.912 per titoli di carriera per il servizio reso in altra categoria inferiore.

Il dato è palesemente erroneo.

In effetti i criteri di valutazione prevedevano, in applicazione del citato art. 11 del d.p.r. 220/2001, che al servizio reso nella categoria immediatamente inferiore in profilo di ruolo diverso dovevano essere attribuiti 0,20 per ogni anno di servizio.

Inopinatamente, invece, l'ASP valutava il servizio reso in altra categoria inferiore assegnando 0,10 per anno e ridotto del 50% per attività svolta part time.

La valutazione è del tutto illegittima ed arbitraria perché non tiene conto che la ricorrente ha svolto servizio di addetto mensa in categoria immediatamente inferiore (cat. A) a quella del posto messo a concorso (Cat. B).

Pertanto alla ricorrente andavano assegnati punti 0,20 per ogni anno ridotti di un terzo per l'attività part time.

Dalla dichiarazione sostitutiva sottoscritta dalla ricorrente risulta che la stessa ha prestato dal 3.9.1998 al 21.11.2016 servizio a tempo indeterminato, part time, per n. 24 ore settimanali.

Pertanto il punteggio da attribuire alla ricorrente doveva essere di 0.20 per ogni anno e quindi per 18 anni 3,6, riducendo, poi, tale punteggio, ex art. 11 citato, di un terzo in proporzione all'orario di 36 ore settimanali previste per il tempo pieno. Quindi alla

ricorrente doveva essere attribuito per il servizio svolto il punteggio di 2,4.

In effetti dai CCNL di Categoria Quivi allegati si evince la categoria di appartenenza della ricorrente nella categoria immediatamente inferiore a quella messa a concorso in relazione alle mansioni svolte.

In riferimento, poi, al curriculum formativo e professionale è stato valutato solo il Corso formativo organizzato dal Distretto Sanitario di Vibo Valentia, ma non è stato valutato né attribuito alcun punteggio al corso di aggiornamento organizzato dall'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri in data 27.2.2009 ed avente ad oggetto "Percorsi assistenziali del paziente acuto e non acuto: dal pronto soccorso all'UTIC".

La specifica attinenza del corso con la disciplina oggetto del concorso, obbligava la Commissione a riconoscere un ulteriore punteggio di 0,05, pari ad una giornata di partecipazione.

E così, pure, nessuna valutazione ha ottenuto il Corso di formazione del personale alimentarista tenutosi presso la Confcommercio di Vibo Valentia nei giorni 4 e 5 dicembre 2012, al quale doveva essere attribuito il punteggio di 0,10 pari a due giornate di partecipazione.

In conclusione alla ricorrente devono essere attribuiti 2,4 punti quali titoli di carriera, 0,50 per titoli di studio e 0,65 per il curriculum formativo e professionale.

E così complessivamente 3,55 punti in luogo di 1,912 riconosciuto.

Sommando, poi, tale punteggio a quello conseguito per la prova pratica e orale il punteggio complessivo è pari a 55,55 che

colloca la ricorrente all'83° posto della graduatoria in luogo del 156° attribuito.

A tal proposito giova precisare che ai sensi dell'art. 5 c. 4 della legge n. 487/1994 la ricorrente ha diritto alla preferenza in caso di parità di punteggio per avere n. 3 figli a carico.

/ / /

SULL'ISTANZA CAUTELARE

Per il *fumus boni iuris* valga quanto esposto.

Il *periculum* è nel consolidamento delle posizioni e nella preclusione dell'assunzione in caso di scorrimento della graduatoria.

Un rinvio alla stessa Azienda Sanitaria per il riesame, alla luce dei motivi del ricorso, potrebbe avere effetto risolutivo.

LE CONCLUSIONI

Sono quelle su epigrafate, che qui si intendono integralmente trascritte. Con ogni effetto e onere conseguente. Con vittoria di spese e competenze difensive.

Cosenza, 4.11.2019

(AVV. ORESTE MORCAVALLO)

RELATA DI NOTIFICA

Ai sensi della legge 21.1.1994, n. 53.

Io sottoscritto Adv. Oreste Morcavallo, nella qualità di difensore della Rosarina PISANO, in virtù di apposita autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza del 6.10.2010, ho notificato il suesteso atto a:

- Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia, in persona del Direttore generale reggente, legale rappresentante *pro tempore*, nella sede sita in Via Dante Alighieri, n. 67 - 89900 - Vibo Valentia, ivi inviandone copia conforme all'originale a mezzo

raccomandata a.r. n. spedita dall'Ufficio Postale di Cosenza nella data risultante dal timbro postale (n. d'ordine/2019)

(Avv. Oreste Morcavallo)

- Caterina TUCCI, in Via Corrado Alvaro - 89822 - Brognaturo (VV), ivi inviandone copia conforme all'originale a mezzo raccomandata a.r. n. spedita dall'Ufficio Postale di Cosenza nella data risultante dal timbro postale (n. d'ordine/2019)

(Avv. Oreste Morcavallo)